



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA II TRIMESTRE 2023

Indice:

1

Pg. 2	FRINGE BENEFIT LAVORO DIPENDENTE – ESTENSIONE A EURO 3.000 SOLO PER CHI HA FIGLI A CARICO
Pg. 3	IMMOBILE IN COMODATO E DETRAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
Pg. 3	AUMENTATO AL 5% DAL 2023 L TASSO DI INTERESSE LEGALE
Pg. 3	“BONUS CARBURANTE” DIPENDENTI 2023 - Art. 1, comma
Pg. 4	LOTTERIA DEGLI SCONTRINI Istantanea
Pg. 4	LAVORO OCCASIONALE DAL 2023
Pg. 5	DETRAZIONE 110% PER UNIFAMILIARI FINO AL 30.9.2023 - Art. 01
Pg. 5	SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” - Art. 3, comma 10-quinquies
Pg. 6	BONUS LAVORI EDILI SPESE SOSTENUTE NEL 2022 – SBLOCCO DEI CREDITI
Pg. 7	“BONUS TRASPORTI” 2023
Pg. 8	PANNELLI FOTOVOLTAICI – NON RILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL GSE IN CONTO SCAMBIO SUL POSTO
Pg. 9	PROROGA SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER al 30/06/2023
Pg. 10	DECRETO LAVORO ULTERIORE RIDUZIONE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Pg. 11	DECRETO LAVORO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE
Pg. 12	DECRETO LAVORO INCENTIVO PERCETTORI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Pg. 13	DECRETO LAVORO CONTRATTI A TERMINE: NUOVE CAUSALI

FRINGE BENEFIT LAVORO DIPENDENTE – ESTENSIONE A EURO 3.000 SOLO PER CHI HA FIGLI A CARICO

Fringe benefit fino a 3mila euro: due binari nel lavoro dipendente
La misura solo per chi ha figli a carico

Fringe benefit da riordinare per assicurare maggiore equità nel sostegno ai lavoratori e alle proprie famiglie e per garantire più stabilità al paniere dei beni e servizi agevolabili. Una necessità che emerge anche a seguito dei vari interventi che nell'ultimo periodo hanno interessato i citati benefit che si confermano come lo strumento più gettonato dai datori di lavoro per contribuire al welfare dei dipendenti.

Anche per il 2023, confermata la soglia di esenzione di 3.000 euro annui per i fringe benefit, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A prevederlo è l'articolo 40 del decreto legge 48/2023 (decreto Lavoro), attualmente in fase di conversione al Senato, che tuttavia presenta delle importanti novità che non sembrano del tutto coerenti con gli obiettivi di crescita demografica e sostegno alla genitorialità.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

IMMOBILE IN COMODATO E DETRAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche dal detentore dell'immobile oggetto dei lavori, a condizione che il proprietario dia il consenso all'esecuzione degli stessi e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) registrato presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Confermando quanto già specificato in passato, nella Circolare 25.7.2022, n. 28/E l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la registrazione del contratto di locazione / comodato deve risultare "al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio". In merito la stessa Agenzia specifica altresì che la detrazione non spetta se il detentore è sprovvisto del titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al predetto momento, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

3

AUMENTATO AL 5% DAL 2023 L TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'1.1.2023 il tasso di interesse legale passa dal 1,25% al 5%. In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

"BONUS CARBURANTE" DIPENDENTI 2023 - Art. 1, comma 1

l'art. 2, DL n. 5/2023, prevede, fermo restando quanto disposto dall'art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR (che fissa il limite di esenzione dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti nel limite di € 258,28 e il cui superamento comporta la tassazione dell'intero importo erogato) la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 1.1.2023 - 31.12.2023 buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti, ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200.

Dal tenore letterale della norma è desumibile che il limite di € 200 è aggiuntivo rispetto a quello di € 258,28 e il suo superamento comporta la tassazione dell'intero valore del buono.

Di conseguenza analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e servizi prestati di valore complessivamente superiore a € 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi la soglia di € 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI Istantanea

Provvedimento Agenzia Entrate 18.1.2023

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per l’adeguamento tecnico degli RT, da effettuare entro il 2.10.2023, al fine di consentire di generare il codice bidimensionale da riportare sul documento commerciale per la partecipazione alla “Lotteria degli scontrini”.

4

LAVORO OCCASIONALE DAL 2023

Si ricorda che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- ** gli utilizzatori intesi come professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata che hanno alle proprie dipendenze un numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato come meglio verrà analizzato nel corso della trattazione;
- ** le società sportive di cui alla Legge n. 91/1981, ma limitatamente alle attività elencate nel D.M. 8 agosto 2007;

Aumento del limite massimo dei compensi corrisposti dall’utilizzatore

L’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale è subordinato al rispetto di alcuni limiti in relazione ai compensi con riferimento sia a quelli percepiti dal singolo prestatore sia a quelli erogati dal singolo all’utilizzatore.

Il comma 1, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, prevede, in particolare, che per le attività in esame, nel corso di un anno civile:

- ** per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a € 5.000;
- ** per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a € 10.000 (fino al 31/12/2022 il limite era 5.000 euro)
- ** per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi devono essere di importo non superiore a € 2.500.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DETRAZIONE 110% PER UNIFAMILIARI FINO AL 30.9.2023 - Art. 01

Con l'introduzione del nuovo art. 01 al Decreto in esame, in sede di conversione è stato nuovamente modificato il comma 8-bis dell'art. 119, DL n. 34/2020, disponendo che la detrazione del 110% per gli interventi di cui al citato art. 119 effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari (c.d. "villette") può essere fruita per le spese sostenute fino al 30.9.2023, anziché fino al 31.3.2023 come precedentemente previsto.

NB: resta fermo che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

5

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Art. 3, comma 10-quinquies

In sede di conversione è prevista la sospensione per il periodo 1.4.2022 - 30.10.2023 della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

** 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;

** 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);

** 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

NB La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa". Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate al 28.2.2023 (entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame), emessi per il mancato rispetto dei predetti termini di cui ai citati artt. 1 e 7 (quanto già versato non è rimborsabile).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

BONUS LAVORI EDILI SPESE SOSTENUTE NEL 2022 – SBLOCCO DEI CREDITI

Bonus casa 2022, quattro rimedi per sbloccare l'uso dei crediti

I correttivi al DL 11/23 tendono una mano ai ritardatari:

Le mosse dei privati

1) Sconto in fattura effettuato ma non comunicato entro il 31/03/23: beneficiari dei bonus 2022 che hanno mancato la scadenza del 31 marzo 2023 ma intendono (o sperano di) vendere i crediti fiscali. Chi ha già trovato un accordo con il compratore o ha ricevuto una fattura scontata direttamente dal fornitore potrà rimediare entro il prossimo 30 novembre, tramite la remissione in bonis: potrà cioè comunicare alle Entrate l'opzione di cessione o sconto, anche se in ritardo, pagando una sanzione di 250 euro.

2) Chi non ha fatto nulla e ha pagato le fatture: la comunicazione ritardata sarà consentita – sempre entro il 30 novembre e versando la sanzione di 250 euro – anche ai beneficiari dei bonus 2022 che non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione entro il 31 marzo scorso. Avranno più tempo a disposizione per trovare eventuali compratori, ma potranno cedere solo a banche, intermediari finanziari, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione.

3) La terza strada resta quella dell'utilizzo diretto in dichiarazione, ma con una maggiore flessibilità riservata al solo superbonus. Le spese 2022 agevolate al 110% potranno essere portate in detrazione in dieci anni, anziché nei quattro anni previsti di regola: a partire però dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2024. Con un décalage, quindi, la partenza della rateazione decennale sarà spostata di un anno, per finire poi nel 2033

4) Per le imprese: altra situazione problematica è quella di chi ha acquistato i crediti d'imposta riferiti a spese 2022 (con opzione comunicata entro il 31 marzo) ma fatica a usarli a pieno in compensazione. I tax credit inutilizzati – spiega il DL 11/23 – potranno essere compensati in dieci anni anziché nei tempi originari (quattro o cinque anni). È la versione allargata del meccanismo spalma-crediti già previsto dal decreto Aiuti-quater (DL 176/22) ma mai attuato dall'agenzia delle Entrate. Un'agevolazione che, dopo i correttivi, sarà aperta a tutte le opzioni di cessione o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo e riguardanti non solo il superbonus ma anche il sismabonus e il bonus barriere architettoniche

6

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

"BONUS TRASPORTI" 2023

Nell'ambito del DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", il Legislatore ha previsto per il 2022 l'istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale

SOGGETTI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DEL BONUS

Come previsto dall'art. 2 del citato Decreto 28.3.2023 l'agevolazione in esame è riconosciuta:

** a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000;

** per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di € 60;

per l'acquisto, entro il 31.12.2023, di un (solo) abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In base all'art. 3 del Decreto in esame il soggetto interessato, la cui identità è accertata tramite SPID ovvero CIE (Carta Identità Elettronica), deve presentare apposita domanda entro il 31.12.2023 a titolo personale o per conto di un minore, tramite il Portale dedicato accessibile al seguente indirizzo www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

In sede di registrazione devono essere fornite le specifiche dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 47 DPR n. 445/2000, relativamente alle seguenti informazioni:

** nome, cognome e codice fiscale (nel caso in cui il beneficiario sia un minore il richiedente deve attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico);

** reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000 (nel caso in cui il beneficiario sia un minore tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono a prescindere da reddito del richiedente).

Nella domanda in esame va specificato l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista (non superiore in ogni caso a € 60) e il gestore del servizio di trasporto pubblico.

7

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

PANNELLI FOTOVOLTAICI – NON RILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL GSE IN CONTO SCAMBIO SUL POSTO

Come previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) con la Deliberazione 3.6.2008, n. 74, a decorrere dall’1.1.2009 l’immissione in rete dell’energia prodotta mediante impianti fotovoltaici nell’ambito del Servizio di Scambio sul Posto (SSP) è così regolata:

- l’utente conferisce l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE;
- GSE riceve l’energia e la vende sul mercato;
- l’utente acquista l’energia necessaria presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea, ecc.) pagando il relativo corrispettivo;
- GSE corrisponde all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta.

In merito alla rilevanza fiscale del contributo in conto scambio l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risoluzione 20.1.2009, n. 13/E, ha specificato che:

- con riferimento agli impianti posti al servizio dell’abitazione di una persona fisica fino a 20 kW di potenza, installati essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione, l’immissione di energia in rete per effetto del SSP non concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale abituale;
- il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

PROROGA SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER al 30/06/2023

Il MEF con il Comunicato stampa 21.4.2023, n. 68 ha “anticipato” la proroga, stabilita con un’apposita disposizione di prossima emanazione, delle scadenze collegate con la definizione agevolata in esame.

In particolare, dopo aver evidenziato che i contribuenti dispongono di “due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione”, il Ministero specifica che “il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrateRiscossione passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrateRiscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023”.

Alla luce della proroga, le nuove scadenze sono così sintetizzate:

Presentazione domanda: 30/06/2023

Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate - riscossione: 30/09/23

Versamento unica soluzione / prima rata (max 18): 31/10/2023

9

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DECRETO LAVORO

ULTERIORE RIDUZIONE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la Legge di Bilancio aveva introdotto uno sconto sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici pari:

- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dello sgravio è aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno. Tale aumento non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.

Conseguentemente, la riduzione dell'aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:

- 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Si attendono le istruzioni INPS per l'applicazione dell'ulteriore sconto.

Si segnala che la disposizione influirà sull'importo netto percepito in busta paga a partire dal mese di luglio 2023.

10

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DECRETO LAVORO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

L'art. 27 del Decreto Lavoro prevede, per un periodo di dodici mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro privato che effettuino, nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023 assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

- che all'atto dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
- che siano registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (Garanzia giovani).

L'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziare, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi. In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.

La norma in oggetto prevede che il beneficio possa essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

Come sempre lo sgravio sarà applicabile dopo l'emanazione della procedura INPS.

Le agevolazioni sono riservate alle aziende in regola con il DURC e che rispettano i CCNL applicati, nonché tutte le norme in materia di lavoro.

11

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

**DECRETO LAVORO
INCENTIVO PERCETTORI ASSEGNO DI INCLUSIONE**

IL Decreto Lavoro sostituisce dal 2024 il reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione, che verrà erogato, ricorrendone i presupposti, ai componenti di nuclei familiari in cui ci sono minori, disabili o anziani.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi,

- l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL,
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro,

- l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Le agevolazioni sono riservate alle aziende in regola con il DURC e che rispettano i CCNL applicati, nonché tutte le norme in materia di lavoro.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DECRETO LAVORO

CONTRATTI A TERMINE: NUOVE CAUSALI

La disciplina del rapporto di lavoro a termine contenuta nel D.lgs. n. 81/2015, modificata dal c.d. Decreto Dignità nel 2018, ha previsto, finora, la sussistenza di specifiche e stringenti causali per l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi alla durata del contratto di lavoro subordinato.

A partire dal 05 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, il contratto a termine può essere prorogato oltre i 12 mesi oppure può essere rinnovato nei seguenti casi:

- a) casi previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi
- b) in assenza di previsione dei contratti collettivi di cui sopra, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, quindi in sostanza previsti nella lettera di assunzione
- c) in sostituzione di altri lavoratori Tali causali valgono altresì per il contratto di somministrazione a termine (la causale deve sussistere con riferimento all'utilizzatore).

Si precisa che la causale di cui al punto b) deve essere dettagliata nella lettera di assunzione descrivendo la precisa situazione aziendale che giustifica l'assunzione a termine, restando il contratto a tempo indeterminato il contratto standard del nostro ordinamento giuridico. Si sconsiglia in ogni caso di procedere nell'applicazione delle causali in quanto la prova della loro sussistenza è a carico dell'azienda. In caso di contestazione il datore di lavoro dovrà dimostrare, anche con documentazione, l'effettività della motivazione. Diversamente il rapporto di lavoro sarà considerato a tempo indeterminato fin dall'inizio.

13

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**